



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA:** l'istanza, assunta a protocollo n°22508 in data 19/07/2021, con la quale la Soc. M.E.S.S. S.r.l. con sede a Bastia di Rovolon (PD), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nelle acque antistanti l'Hotel Excelsior del Lido di Venezia (VE), per uno spettacolo pirotecnico previsto per la sera del 20 agosto 2021;
- VISTA:** l'Ordinanza sulle attività balneari n°274, in data 11/05/2021, emessa dal Comune di Venezia;
- VISTE:** le proprie Ordinanze n°51/2019 – Disciplina della navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdette alla navigazione, e n°52/2019 – Ordinanza di sicurezza balneare, emesse rispettivamente in data 28 e 29 maggio 2019;
- VISTA:** la circolare n° 599/C.25055XV.A.MASS in data 11 gennaio 2001 del Ministero dell'Interno - "*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.*";
- VISTO:** vista la nota n. 0379990 in data 18/08/2021, con la quale il Comune di Venezia ha espresso il proprio parere di competenza ai soli fini demaniali marittimi per l'evento di che trattasi;
- CONSIDERATA:** la necessità di disciplinare la sicurezza della navigazione e tutelare l'incolumità pubblica nella zona di mare circostante la terrazza terminale del pennello foraneo di fronte all'Hotel Excelsior, interessata dallo sparo dei fuochi d'artificio;

VISTO: il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che il **giorno 20 agosto 2021**, dalle ore 22:30 alle ore 24:00, sulla terrazza terminale del pennello foraneo di fronte all’Hotel Excelsior, in località Lido di Venezia (VE), avrà lungo uno spettacolo pirotecnico realizzato dalla M.E.S.S. Srl.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità del punto di sparo)

Per l’intera durata della manifestazione di cui al “rende noto”, nella zona circostante il punto di sparo degli artificzi pirotecnici posto sulla terrazza terminale del pennello foraneo di fronte all’Hotel Excelsior – per un raggio di **metri 200 (duecento)** - meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è vietato l’accesso, la balneazione, la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca ed ogni altro uso pubblico. L’accesso al pennello foraneo di che trattasi potrà avvenire solo dopo il completamento della bonifica a cura della ditta M.E.S.S. Srl.

Il divieto di cui al presente articolo non si applica ai mezzi della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia.

Articolo 2

(Prescrizioni per la ditta istante)

la Società M.E.S.S. S.r.l. dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- munirsi preliminarmente di tutti i permessi/nulla-osta rilasciati da altri/e Enti/Autorità competenti;
- comunicare l’inizio ed il termine dello spettacolo pirotecnico alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (tel 041 2405745);

- interdire l'accesso al pennello annesso alla terrazza (punto di sparo) a mezzo di transenne;
- il lancio degli artifici pirotecnici dovrà avvenire nelle modalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e dalla competente Autorità di P.S.;
- effettuare lo spettacolo pirotecnico esclusivamente nella zona di cui al "rende noto" e sospenderlo in caso di condizioni meteo-marine tali da pregiudicare la sicurezza delle attività, a giudizio del Responsabile alla Sicurezza;
- bonificare l'area interessata dallo sparo dei fuochi pirotecnici al termine dello spettacolo e ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) **Piero PEZZARI**
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

COMUNE DI VENEZIA
PROVINCIA DI VENEZIA

PLANIMETRIA: Hotel Excelsior Venezia

Punto di sparo

